

## **Deliberazione 20 giugno 2008 - ARG/com 79/08**

### **Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 giugno 2007, n. 144/07 in materia di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale**

#### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 20 giugno 2008

#### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 4 agosto 2006, n. 248;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge n. 73/07) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04 contenente il "Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 contenente il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali";
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 (di seguito: deliberazione n. 144/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 156/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08.

## Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede inoltre che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
- l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 144/07 il cui Allegato A contiene la "Disciplina per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 è applicabile a tutti i contratti di fornitura, anche congiunta, di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali e di durata pari o superiore ad un anno;
- l'articolo 2 del decreto legge n. 73/07 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/07, ha istituito un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connesse in bassa tensione quale servizio specifico di vendita ai clienti finali (di seguito: servizio di maggior tutela);
- in attuazione anche della ricordata previsione, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 156/07 il cui Allegato A contiene il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" (di seguito: TIV);
- il TIV, in accordo al decreto legge n. 73/07 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/07, definisce le caratteristiche dei clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, del TIV hanno diritto alla maggior tutela:
  - a. i clienti finali domestici titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lett. a) dello stesso TIV;
  - b. le piccole imprese, vale a dire i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;
  - c. i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generalizzati utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a. e b., limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali;
- il servizio di maggior tutela rappresenta un regime di tutela dei clienti finali civili e delle piccole imprese volto, oltre a quanto già sopra specificato, a garantire un'adeguata protezione comprendente misure atte a permettere di

evitare l'interruzione della fornitura qualora tali clienti si trovino senza fornitore del mercato libero;

- le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 sono applicate ai clienti finali che non hanno mai esercitato la propria idoneità e sono comunque obbligatoriamente offerte, unitamente ad eventuali altre proposte contrattuali liberamente formulate dall'esercente la vendita, ai clienti finali domestici con consumi annui non superiori a 200.000 mc;
- l'articolo 4, comma 4.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 prevede che nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso previsto nel contratto proposto al cliente finale di cui al comma 4.2 non possa essere superiore a un mese;
- la tempistica di preavviso, di cui alla suddetta previsione, relativa al recesso manifestato senza il fine di cambiare esercente, è stata adottata sulla base della considerazione e della proposta, condivisa dai soggetti interessati, che nel caso di cessazione della fornitura non motivata dal cambio fornitore, quindi senza sostituzione nella stessa da parte di altro venditore, sia necessario che i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso siano minimi;
- per mero errore materiale, il suddetto articolo 4, comma 4.3, non contempla tra i clienti finali destinatari anche i clienti finali di cui ai commi 3.1 e 4.1;
- diversi esercenti e clienti hanno segnalato che l'ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 – relativa alla trasmissione del recesso da parte del nuovo fornitore al precedente fornitore – possa risultare ostativa della concorrenza nel caso in cui il cliente finale non domestico decida di sciogliere il contratto di fornitura con il proprio fornitore, per cambio esercente, senza aver ancora stipulato un contratto con un nuovo fornitore: ciò in considerazione della difficoltà pratica di stipulare con largo anticipo, rispetto all'attivazione della nuova fornitura e per le tempistiche di preavviso applicabili allo scioglimento del contratto in essere, il contratto di fornitura con un nuovo esercente;
- l'articolo 4, comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 prevede che ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio e si può avvalere dell'esercente la maggior tutela per l'inoltro della comunicazione del recesso;
- i clienti finali non rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale, per il potere contrattuale che può essere agli stessi riconosciuto, sono in grado di valutare il contenuto del contratto di fornitura ed in particolare le tempistiche di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;
- la previsione di cui all'articolo 4, comma 4.4, e la previsione di cui all'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 rappresentano previsioni di natura suppletiva in relazione ai termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso ed in tal senso derogabili dalle parti, in quanto emanate con la finalità sussidiaria di dotare le stesse di un mero criterio orientativo nella fase di negoziazione dei termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso del cliente finale o dell'esercente dal contratto di fornitura, soprattutto in considerazione della fase di iniziale applicazione della disciplina del recesso di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 ed al fine di evitare, in tale fase iniziale e transitoria, l'eventuale inconveniente pratico del difetto di qualsiasi regola concordata dalle parti nella loro autonomia a disciplina dei termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;

- il suddetto articolo 4, comma 4.4, lascia libere le parti di determinare durata del contratto e termini di preavviso diversi da quelli in essa previsti e questi ultimi non costituiscono in alcun modo termini massimi di riferimento per la negoziazione;
- alcuni esercenti hanno comunque segnalato che la formulazione dell'articolo 4, comma 4.4, con particolare riferimento all'indicazione dei termini di preavviso in esso contenuti, ha determinato difficoltà interpretative ed applicative da parte degli esercenti stessi;
- l'Autorità, anche sulla base della propria attività di valutazione di reclami, istanze e segnalazioni provenienti da utenti o consumatori, singoli o associati, svolta ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. m), della legge n. 481/95, e delle istruttorie conoscitive avviate, ha inoltre preso atto che i clienti finali destinatari dei Codici di condotta commerciale, anche qualora diversi dai clienti finali domestici, non sono ancora dotati di un'efficace capacità di negoziare i propri contratti, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza; allo stesso tempo, l'Autorità ha verificato che i clienti finali diversi dai suddetti clienti stanno acquisendo una sempre maggiore consapevolezza della normativa, anche primaria, posta a presidio della garanzia di un mercato concorrenziale;
- l'articolo 6, comma 6.4, e l'articolo 10, comma 10.1, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 contengono meri errori materiali;
- l'Autorità ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) alcuni chiarimenti in relazione alle previsioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 144/07.

**Ritenuto che sia opportuno con riferimento all'Allegato A alla deliberazione n. 144/07:**

- integrare le definizioni dell'articolo 1 per meglio rappresentare la differenza fra condizioni di mercato libero e permanenza di regimi di tutela ed in particolare:
  - a. integrare l'articolo 1, comma 1.1, con la definizione di cliente in regime di tutela, da intendersi come il cliente finale gas cui sono applicate le condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03 o il cliente finale in maggior tutela e con la definizione di cliente non in regime di tutela, da intendersi come cliente finale diverso dal cliente servito in regime di tutela;
- modificare di conseguenza:
  - a. le definizioni utilizzate nell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, nell'articolo 6, comma 6.3, nell'articolo 8, comma 8.1, e nell'10, comma 10.1, a seguito della definizione di cliente in maggior tutela, di cliente in regime di tutela e di cliente non in regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 1.1;
- sostituire all'art. 4, comma 4.2, al posto del riferimento al cliente "che esercita la propria idoneità" il riferimento al cliente in regime di tutela e al cliente non in regime di tutela;
- integrare l'articolo 4, comma 4.3 - che prevede che il termine di preavviso non possa essere superiore a un mese nel caso di recesso manifestato senza il fine di cambiare esercente - con il riferimento anche ai clienti finali di cui ai commi 3.1 e 4.1, correggendo l'errore materiale della loro mancata comprensione nel comma 4.3 e uniformando quest'ultimo al successivo articolo 5, comma 5.2;
- abrogare l'articolo 4, comma 4.4, sull'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti finali non rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale, in ragione della natura meramente suppletiva dello stesso ed in

considerazione delle norme primarie già poste a presidio della garanzia di un mercato concorrenziale;

- abrogare l'articolo 6, comma 6.2, sull'esercizio del diritto di recesso da parte dell'esercente nei confronti di clienti finali non rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale, in ragione della natura meramente suppletiva dello stesso;
- abrogare l'articolo 4, comma 4.6, a seguito delle suddette abrogazioni;
- modificare ed integrare la previsione di cui all'articolo 5, in materia di trasmissione della comunicazione di recesso da parte dell'esercente, prevedendo la facoltà per i clienti finali non domestici di inoltrare direttamente il recesso al proprio fornitore, con l'onere, in tal caso, di specificare che il recesso stesso viene esercitato per cambio esercente, in alternativa alla possibilità di inoltrarlo attraverso il nuovo venditore;
- abrogare conseguentemente l'articolo 5, comma 5.4;
- correggere l'errore materiale presente all'articolo 6, comma 6.4, sostituendo la preposizione articolata "dell' " con la preposizione articolata "dall' " e l'errore materiale presente all'articolo 10, comma 10.1, lett. c), sostituendo la preposizione articolata "alla" con la preposizione articolata "al";
- correggere l'errore materiale, presente all'articolo 10, comma 10.1, della mancata comprensione delle proposte contrattuali dei clienti finali domestici di gas naturale, secondo quanto comunque indicato nei chiarimenti sull'Allegato A alla deliberazione n. 144/07.

## **DELIBERA**

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione n. 144/07 come segue:
  - a. all'articolo 1, comma 1.1, sono aggiunte le definizioni:
    - "cliente in regime di tutela" è il cliente finale al quale sono applicate le condizioni economiche di cui alla deliberazione n. 138/03 o il cliente servito in maggior tutela";
    - "cliente non in regime di tutela" è il cliente finale diverso dal cliente servito in regime di tutela";
  - b. all'articolo 4, comma 4.1, alle parole "che ha esercitato la propria idoneità" sono sostituite le parole "in regime di tutela o non in regime di tutela";
  - c. all'articolo 4, comma 4.2, dopo le parole "finale non domestico" sono aggiunte le parole "in regime di tutela o non in regime di tutela" e le parole "che esercita la propria idoneità" sono soppresse;
  - d. all'articolo 4, comma 4.3, dopo le parole "Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente," sono aggiunte le parole "ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati," e le parole "di cui al comma 4.2" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 3.1, 4.1 o 4.2";
  - e. all'articolo 5, comma 5.2, dopo le parole "Qualora il cliente finale" è aggiunta la parola "domestico";
  - f. all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 5.2 bis: "Qualora il cliente finale non domestico di cui ai commi 3.1 o 4.2 titolare di un contratto di fornitura eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, si può avvalere del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente

fornitore. Il nuovo esercente procederà all'inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta. Nel caso in cui il cliente finale non si avvalga del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore, la comunicazione di recesso dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.”;

- g. all'articolo 6, comma 6.3, le parole “finale che ha esercitato la propria idoneità” sono sostituite dalle parole “non in regime di tutela”;
  - h. all'articolo 6, comma 6.4, dopo le parole “Le modalità utilizzate”, la preposizione articolata “dell' ” è sostituita dalla preposizione articolata “dall' ”;
  - i. all'articolo 7, comma 7.1, le parole “di cui ai commi 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1 e 6.2” sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 3.1, 4.1, 4.2 e 6.1”;
  - j. all'articolo 8, comma 8.1, le parole “e/o di energia elettrica o il cliente finale non domestico di energia elettrica, connesso in bassa tensione, avente meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro,” sono sostituite dalle parole “o il cliente in maggior tutela”;
  - k. all'articolo 10, comma 10.1, lettera a), le parole “domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro” sono sostituite dalle parole “in maggior tutela”;
  - l. all'articolo 10, comma 10.1, lettera c), dopo le parole “al primo rinnovo e comunque trascorsi non oltre 365 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ai contratti già in essere”, alla preposizione articolata “alla” è sostituita la preposizione articolata “al”;
  - m. all'articolo 10, comma 10.1, lettera e), le parole “finali domestici e non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro, sottoscritte a partire dal 1 luglio 2007.” sono sostituite dalle parole “in maggior tutela, sottoscritte a partire dal 1° luglio 2007.”;
  - n. all'articolo 10, comma 10.1, è aggiunta la seguente previsione: “f) alle proposte contrattuali di clienti finali domestici di gas naturale, sottoscritte a partire dal 1° ottobre 2007.”;
  - o. i commi 4.4 e 4.6 dell'articolo 4, il comma 5.4 dell'articolo 5 e il comma 6.2 dell'articolo 6 sono soppressi;
- 2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  - 3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il testo dell'Allegato A come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

20 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis